

ASSOCIAZIONE
“ECONOMISTI E GIURISTI INSIEME”
STATUTO

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Articolo 1

Il presente statuto regola l'associazione “ECONOMISTI E GIURISTI INSIEME”, costituita a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile, fra le rappresentanze istituzionali a livello nazionale degli Ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai.

Articolo 2

L'Associazione ha sede a Roma, presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine professionale cui appartiene il Presidente in carica.
La durata dell'Associazione è illimitata, fino a deliberazione di scioglimento assunta dall'Assemblea.

Titolo II - SCOPO – OGGETTO

Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro e si ripromette di operare a livello nazionale, in conformità alle norme istitutive degli Ordini professionali associati e nel rispetto dell'autonomia e delle peculiarità di ciascuno di essi, al fine di coordinare le azioni intraprese dalle professioni rappresentate per la tutela dei valori deontologici e del ruolo ad esse assegnato nel sistema giuridico ed economico.

Articolo 4

Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 3, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) promuove l'interlocuzione con i soggetti istituzionali, la pubblica amministrazione e, in generale, con tutti i soggetti ritenuti strategici al fine di tutelare gli interessi comuni alle professioni rappresentate;
- b) approfondisce le materie economiche e giuridiche di interesse degli associati, anche attraverso la predisposizione di studi e documenti;
- c) valorizza e promuove le iniziative che portino le tre professioni, ciascuna con la sua specificità, a poter operare anche nel contesto della sussidiarietà rispetto alle Pubbliche Amministrazioni in aderenza alla più recente normativa interna ed ai principi del diritto europeo;
- d) pone in essere qualsiasi ulteriore iniziativa connessa ai propri obiettivi istituzionali.

Titolo III – ASSOCIATI

Articolo 5

Fanno parte dell'Associazione gli Ordini professionali nazionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Ciascuno di tali Ordini professionali partecipa all'Associazione per mezzo del proprio Presidente, ovvero di un Consigliere nazionale all'uopo delegato.

Ciascun associato, per il fatto stesso di aderire all'Associazione, ne accetta lo statuto e si impegna a condividerne le iniziative in tutte le sedi.

La qualità di associato conferisce:

- a) il diritto di avvalersi dell'attività istituzionale dell'Associazione nonché delle eventuali altre prestazioni da questa erogate, alle condizioni e con le modalità fissate dall'organo che ha deliberato di erogarle;
- b) l'obbligo di attenersi alle prescrizioni del presente statuto e di versare i contributi in denaro di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6

Ciascun associato è tenuto a concorrere alle spese ordinarie di funzionamento dell'Associazione nella misura stabilita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo nella seduta di approvazione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto Consuntivo, versando entro il 31 marzo di ogni anno quanto di propria competenza.

Ciascun associato è inoltre tenuto a versare contributi speciali, a fronte di spese per esigenze di carattere straordinario, deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e ripartite tra gli associati con lo stesso criterio impiegato per le spese ordinarie.

Articolo 7

Ciascun associato può recedere dall'Associazione in qualunque momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea, in presenza di gravi violazioni del presente statuto.

Recesso ed esclusione non fanno venire meno gli obblighi di versamento del contributo ordinario per l'annualità in corso.

Titolo IV - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite e senza rimborsi spese.

Titolo V – ASSEMBLEA

Articolo 9

L'assemblea è composta da sei rappresentanti per ogni Ordine professionale, i quali partecipano su delega dei rispettivi Consigli Nazionali.

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, con preavviso di quindici giorni, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché ogni volta che il Consiglio direttivo deliberi in tal senso o entro venti giorni da quando ne faccia richiesta almeno due terzi degli associati che abbiano titolo per parteciparvi e che indichino per iscritto gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La convocazione, spedita a mezzo pec almeno 15 giorni prima della riunione, deve riportare luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire anche senza il rispetto del termine di cui sopra.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Le deliberazioni assembleari sono assunte con almeno i due terzi dei voti esprimibili dai presenti; occorre però l'unanimità dei voti degli aventi diritto per deliberare in ordine a:

- a) modifiche statuarie;
- b) scioglimento dell'Associazione;
- c) esclusione di associati;
- d) fissazione dei contributi tutti di cui all'art. 6;
- e) attività che possano avere per contenuto o per effetto la proposta di modifica delle competenze di ciascuno degli Ordini associati;
- f) attività ed iniziative che coinvolgano rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione ovvero iniziative di rilevante risalto presso i mezzi di comunicazione nazionale.

I verbali delle riunioni sono redatti sotto la responsabilità del Presidente.

Articolo 10

L'Assemblea delibera su:

- a) relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente e sul programma proposto per quello in corso;
- b) bilancio preventivo e rendiconto consuntivo;
- c) indirizzi, priorità e criteri programmatici da attuare;
- d) importo della quota ordinaria annuale;
- e) eventuali contributi speciali e relativo importo;
- f) fissazione del numero e nomina dei componenti il Consiglio direttivo e del Presidente;
- g) eventuale esclusione di associati.

Titolo VI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11

Il Consiglio direttivo è composto di nove membri, compreso il Presidente, tre per ciascun Consiglio nazionale degli associati, che durano in carica due anni. In occasione della prima seduta successiva alla loro nomina, i componenti il Consiglio provvedono a scegliere tra loro un vicepresidente per ciascuno dei due Ordini professionali associati che non esprimono il Presidente dell'associazione, nonché il segretario - tesoriere.

Nell'eventualità che uno dei componenti il Consiglio si renda indisponibile per dimissioni o per qualunque altra causa, gli altri componenti provvedono a sostituirlo per cooptazione su indicazione del Consiglio nazionale dell'Ordine associato cui apparteneva il precedente. L'Assemblea, in occasione della riunione immediatamente successiva, provvede alla conferma della nomina. Se l'indisponibilità riguarda il Presidente, l'Assemblea deve essere convocata al più presto dal componente del Consiglio più anziano di età, in modo che possa tenersi entro trenta giorni dalla data in cui se ne è verificata la necessità.

Articolo 12

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, tranne nelle materie che il presente statuto riserva alla competenza dell'Assemblea; esso pertanto attua il programma dell'Associazione secondo gli indirizzi, le priorità e i criteri programmatici stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 13

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e ogni altra volta che questi lo ritenga opportuno, con qualunque mezzo e con preavviso di almeno cinque giorni, salvi i casi di particolare necessità ed urgenza.

La seduta del Consiglio può avere luogo anche in mancanza di convocazione, purché la decisione di tenerla sia assunta unanimemente da tutti i componenti il Consiglio in carica, ferma restando la condizione di validità di cui sopra.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Resta ferma l'esigenza di delibera unanime anche per il Consiglio quando adotti o attui decisioni inerenti le materie di cui all'art. 9 penultimo comma, lettere d), e) ed f).

I verbali sono tenuti sotto la responsabilità del Presidente.

In caso di urgenza le decisioni possono essere prese in base a comunicazione scritta o a mezzo PEC/telefax di ciascun componente il Consiglio, purché vi sia unanimità di tutti i Consiglieri sulla procedura abbreviata e sul contenuto della decisione.

Titolo VII – PRESIDENTE

Articolo 14

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni e ad esso spetta la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Qualora nel corso del mandato il Presidente perda la qualità di membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine associato di appartenenza, egli decade anche dalla carica di Presidente dell'Associazione tranne nel caso in cui l'ente associato manifesti una volontà contraria.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tale funzione è esercitata dal vice-Presidente.

La carica di Presidente spetta, a rotazione, ad un rappresentante di ciascuno dei Consigli nazionali dei tre Ordini associati.

Titolo VIII – SEGRETARIO/TESORIERE

Articolo 15

Il Segretario/ tesoriere:

- a) provvede alla tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli associati;
- b) predispone il progetto di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- c) sovrintende alla gestione degli incassi delle quote associative;
- d) sovrintende alla tenuta della cassa ed alla liquidazione degli impegni di spesa deliberati dal Consiglio Direttivo.

Titolo IX- PATRIMONIO - ESERCIZIO - BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO CONSUNTIVO

Articolo 16

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone il progetto di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura.

Articolo 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) eventuali eccedenze attive di gestione;
- b) qualsiasi bene acquistato a qualsiasi titolo, lasciti, donazioni e ogni altra entrata che vada ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio non può essere ripartito tra gli associati durante l'esistenza dell'Associazione. L'eventuale residuo di liquidazione sarà ripartito tra gli associati con i criteri e le proporzioni fissati al precedente articolo 6.

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18


Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge.

Roma, 15 dicembre 2017

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO**

Il Presidente


Dott. Salvatore Lombardo



**CONSIGLIO NAZIONALE
DOTTORI
ED ESPERTI CONTABILI**

Il Presidente

Dott. Massimo Miani



**CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE**

Il Presidente

Avv. Andrea Mascherin

